**REGOLAMENTO della Scuola territoriale della Camera Penale di Pisa, del Corso di Deontologia e Tecnica del Penalista e dell’albo di cui all’articolo 29 delle Disposizioni di attuazione del Codice di Procedura Penale adottato dalla Camera Penale di Pisa**

**Art. 1 (Scuola territoriale della Camera Penale di Pisa)**

1. È istituita, ai sensi del primo comma dell’articolo 1 del regolamento delle scuole dell’Unione delle Camere Penali Italiane approvato il 6.11.2005, la Scuola territoriale della Camera Penale di Pisa. Nel suo funzionamento e nella sua organizzazione la Scuola rispetta i principi e le previsioni del Regolamento delle Scuola UCPI approvato il 3 luglio 2012. Pertanto, per quanto non espressamente stabilito dal presente regolamento, si deve intendere farsi riferimento al predetto Regolamento delle Scuole UCPI.

2. Organi della scuola territoriale sono il Consiglio di Gestione ed il Responsabile.

3. La scuola territoriale organizza il corso di *Deontologia e tecnica del penalista*, aperto ad avvocati e praticanti abilitati al patrocinio provvisorio, che è diretto alla formazione penalistica di base, indispensabile all’esercizio della difesa penale e al riconoscimento della idoneità effettiva alla difesa d’ufficio, prevista dal comma 1-bis dell’articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

**Art. 2 (Organizzazione della Scuola territoriale)**

1. La scuola territoriale può gestire il corso di cui al terzo comma dell’articolo 1 del presente regolamento anche d’intesa con il locale Ordine degli Avvocati, la locale scuola forense, l’Università degli Studi e gli Istituti di studi universitari, in conformità ai programmi, tempi e modalità indicati nei commi seguenti del presente articolo.

2. Il corso prevede un minimo di novanta ore di lezioni, da svolgersi in due anni, ed ha per oggetto le tecniche e la deontologia del difensore penale, con riguardo ai settori professionali di diretta applicazione, e dunque prevalentemente di procedura penale e di diritto penale.

3. Le ore complessivamente costituenti il corso comprendono anche il diritto penale, sostanziale e processuale, il diritto dell’immigrazione, la deontologia forense e i principali temi di diritto penitenziario.

4. I programmi del corso devono ~~in linea di massima~~ rispettare i modelli minimi uniformi, specifici per ciascuno dei due settori indicati nel comma precedente, proposti dal coordinamento nazionale delle scuole e sottoposti all’approvazione della Giunta dell’Unione delle Camere Penali su iniziativa del responsabile nazionale delle scuole UCPI.

5. Ai fini dell’attestazione individuale da presentare all’ordine forense di appartenenza per l’iscrizione di cui al comma 1 dell’articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale, sono richiesti la effettiva frequenza ad almeno l’ottanta per cento delle ore di lezioni impartite durante il corso e l’esito positivo dell’esame finale.

6. Le caratteristiche e le modalità di svolgimento dell’esame finale sono indicate all’interno del bando pubblicato unitamente al programma del corso.

**Art. 3 (Consiglio di gestione della Scuola territoriale)**

1. Il Consiglio di gestione della Scuola territoriale è composto da cinque membri: il Responsabile della scuola di cui all’articolo 4 del presente regolamento, un componente del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati, un iscritto alla locale sezione dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati e due iscritti alla locale Camera Penale.

2. Prima dell’inizio di ogni corso il programma da svolgere, l’elenco dei docenti e il calendario delle lezioni sono inviati alla Giunta Nazionale dell’Unione delle Camere Penali Italiane e al responsabile nazionale delle scuole.

3. Altra breve relazione sui risultati ottenuti è inviata a fine corso, in uno all’elenco nominativo dei corsisti che hanno raggiunto la percentuale di frequenza richiesta dal quinto comma dell’articolo 2 e superato il colloquio finale di cui al sesto comma dell’articolo 2.

5. Su richiesta dell’avente diritto viene rilasciato, dopo il benestare del Presidente della Camera Penale di Pisa e del componente del Consiglio di Gestione appartenente all’Ordine degli Avvocati di Pisa, l’attestato di frequenza del corso di Deontologia e Tecnica del Penalista, con l’intestazione “Camera Penale di Pisa e Ordine degli Avvocati di Pisa” e con le firme del Responsabile della scuola territoriale, del Presidente dell’Ordine e del Presidente della Camera Penale di Pisa.

**Art. 4 (Responsabile della Scuola territoriale)**

1. Il Responsabile di cui al secondo comma dell’articolo 1 del presente regolamento è nominato dal Consiglio Direttivo della Camera Penale di Pisa, sentito il locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e il Consiglio Direttivo della locale sezione dell’Associazione Italiana Giovani Avvocati.

2. Il Responsabile della scuola territoriale, che deve essere iscritto alla Camera Penale di Pisa, viene nominato prima dell’inizio del corso di cui al terzo comma dell’articolo 1 e cura gli adempimenti previsti e conseguenti all’art. 2.

**Art. 5 (Oneri)**

1. La scuola territoriale della Camera Penale di Pisa non ha scopo di lucro.

2. Ai frequentanti può essere chiesto solo un concorso nelle spese di gestione in misura eventualmente ridotta per i praticanti abilitati al patrocinio provvisorio e ~~in ogni caso ridotta~~ per coloro che sono iscritti alla Camera Penale di Pisa~~, nella misura corrispondente alla quota d’iscrizione annuale~~.

3. Esclusivamente agli scopi indicati al secondo comma sono devolute eventuali contribuzioni da parte del locale Consiglio dell’Ordine degli Avvocati e di soggetti esterni.

4. L’insegnamento prestato da docenti iscritti alle Camere Penali è gratuito. Ai medesimi possono essere rimborsate soltanto le spese eventualmente sostenute.

**Art. 6 (Albo dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio)**

1. Dell’elenco dei difensori disponibili ad assumere le difese d’ufficio fanno parte coloro che hanno frequentato il corso di cui al terzo comma dell’articolo 1 del presente regolamento ed abbiano altresì i requisiti previsti dal terzo e quarto comma dell’articolo 2 ovvero che siano in possesso dei requisiti previsti dal comma 1 bis dell’articolo 29 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura penale.

2. Il Consiglio Nazionale Forense cura l’aggiornamento dell’elenco di cui al primo comma, verificando la sussistenza dei requisiti ivi previsti.